

servizio attività produttive

Rep. n. 226 del 29/01/2010

Ordinanza n. 90

Oggetto: Deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi per il commercio al dettaglio per l'anno 2010 e disposizioni in materia di orari. Adeguamento alla nuova normativa regionale.

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 753 del 27/11/2009 emanata sulla base delle disposizioni della l.r. 26/1999 abrogata dal sopravvenuto Testo Unico in materia di Commercio l.r. 27/2009;

Preso atto che attualmente la disciplina delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali è dettata dai commi 3, 4, 5, 6, 6 bis e 6 ter dell'art. 55 del citato Testo Unico in materia di Commercio come novellato dalla l.r. 31/2009 che testualmente recitano:

Art. 55 comma 3. *Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva.*

Art. 55 comma 4. *Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa devono rimanere chiusi nei seguenti giorni: a) 1° maggio; b) 25 aprile; c) 25 dicembre; d) 26 dicembre; e) 1° gennaio; f) Pasqua.*

Art. 55 comma 5. *I Comuni, previa concertazione con le associazioni sindacali e di categoria, disciplinano le deroghe alla chiusura domenicale e festiva, le quali non possono superare il numero massimo di ventitre giornate annue, elevabili a ventisei, previo accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.*

Art. 55 comma 6. *I Comuni possono superare i limiti massimi previsti al comma 5 relativamente alle attività commerciali operanti all'interno di:*

- a) centri storici, come delimitati dalla zona A del piano regolatore generale (PRG) comunale;*
- b) zone del lungomare, che il Comune individua entro il limite massimo di metri 250 dalla battigia;*
- c) territori situati all'interno dei confini dei parchi o delle aree protette;*
- d) comuni montani sotto i 2.500 abitanti;*
- e) centri e nuclei abitati inferiori a 500 abitanti dei comuni montani diversi da quelli della lettera d).*

Art. 55 comma 6 bis. *I Comuni individuano altresì deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività di vendita diretta da parte delle imprese, con esclusione del settore alimentare, sulla base dei criteri e delle modalità individuati nel regolamento di cui all'articolo 2.*

Art. 55 comma 6 ter. *I Comuni turistici individuano altresì ulteriori deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività commerciali, ad eccezione dei centri commerciali.”.*

Viste le comunicazioni inviate alle associazioni sindacali e di categoria rispettivamente il 22/12/2009 ed il 24/12/2009 con le quali, nel dare atto che:

- a) l'individuazione di ulteriori giornate di apertura non sembra essere una facoltà ma un obbligo,
- b) Il regime normale delle 26 giornate di deroga diviene di fatto l'eccezione che si applica esclusivamente ai centri commerciali (e non anche alle medie e grandi strutture di vendita)
- c) I Comuni che debbono individuare ulteriori deroghe sono quelli genericamente "turistici" e non quelli a prevalente vocazione o economia turistica,

servizio attività produttive

si invitavano i soggetti in indirizzo a formulare pareri e proposte in relazione alla volontà dell'Amministrazione di generalizzare la possibilità di apertura da parte di tutti gli esercizi ad eccezione di quelli del centro commerciale con i quali invece concordare direttamente le ventisei giornate di apertura;

Tenuto conto del parere contrario espresso dalla associazione sindacale UST CISL di Macerata basata però su considerazioni che non si ritengono condivisibili (ritiene infatti detta associazione che le ulteriori deroghe siano da prevedere solo per i Comuni "a prevalente vocazione o economia turistica" espressamente individuati con delibera regionale);

Preso atto del calendario di aperture proposto dall'Area Macerata del Consiglio Naz.le dei Centri Comm.li;

Preso atto altresì delle perplessità espresse dall'Adiconsum in merito alla arbitraria discriminazione dei centri commerciali operata dalla legge regionale;

Ausplicando che la materia trovi presto un assetto coerente e definitivo, non disponendo di strumenti legittimi per porre rimedio alla situazione che si è determinata con la modifica all'art. 55 del T.U. del Commercio da parte del Consiglio Regionale,

Rilevato che a tutt'oggi tutte le altre associazioni contattate non hanno espresso pareri in merito;

Ritenuto di dover quanto prima disporre in materia per consentire al Centro Commerciale di poter contare almeno sulla certezza delle giornate di apertura per il 2010 e agli altri esercizi di poter godere (a meno che la norma non venga di nuovo modificata) di un maggior numero di giornate di apertura;

Con l'auspicio che possa finalmente avere fine il fenomeno che ha visto in questi ultimi anni i vari Comuni in competizione tra loro per superarsi nel numero delle aperture annuali grazie ad interpretazioni sempre più "audaci" delle norme regionali;

Attesa la propria competenza in merito, come chiarito dalla Regione Marche in data 26/11/2002 rispondendo al quesito formulato da questo Comune;

Vista la legge regionale 27/2009 e ss.mm.ii.

Visto il T.U.E.L. 267/2000

ORDINA

1. Stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che durante l'anno 2010 gli esercenti il commercio al dettaglio di tutto il territorio comunale abbiano la facoltà di derogare all'obbligo di chiusura in tutte le giornate domenicali e festive ad eccezione di: 1 Gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 25 e 26 Dicembre.

2. Stabilire che, limitatamente agli esercizi operanti all'interno del Centro Commerciale Val di Chienti, l'obbligo di chiusura domenicale e festivo possa essere derogato nelle seguenti 26 giornate:

3 e 6	GENNAIO
7	FEBBARIO
7 e 28	MARZO
11	APRILE
2	MAGGIO
6	GIUGNO
11, 18 e 25	LUGLIO
1	AGOSTO
5	SETTEMBRE
3, 10, 17, 24 e 31	OTTOBRE

servizio attività produttive

7, 14, 21 e 28 NOVEMBRE
5, 8, 12 e 19 DICEMBRE

3. Stabilire che nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre e dal 1 al 24 dicembre di ciascun anno gli esercenti attività commerciali abbiano facoltà di superare il limite delle tredici ore di apertura giornaliera con chiusura entro le ore 24:00;

4. Stabilire altresì che il limite delle tredici ore di apertura giornaliera con chiusura entro le ore 24:00 possa essere superato in occasione di eventi e manifestazioni rilevanti organizzate nel territorio di Macerata. Per poter godere di questa facoltà l'organizzatore dovrà inviare apposita comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima dell'evento e la protrazione dell'orario di apertura potrà essere effettuata esclusivamente dai commercianti della zona coinvolta nella manifestazione. E' fatta salva la possibilità per il Comune, qualora valuti l'iniziativa non pertinente o non idonea a giustificare la protrazione orario, di vietarne l'effettuazione. E' fatta salva altresì la facoltà per il Comune di consentire la facoltà in questione anche ad esercenti di zone limitrofe a quella ove si svolge l'iniziativa, quando ne ravvisi l'opportunità.

5 Dare atto che le disposizioni in materia di orari non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alla vendita di stampa quotidiana e periodica; alle gelaterie, pasticcerie, gastronomie, rosticcerie e simili; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale e nelle sale cinematografiche.

5 Gli esercenti attività commerciali sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante apposito cartello chiaramente visibile dall'esterno, l'orario giornaliero praticato.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione

Sarà cura dell'Ufficio Stampa comunale e delle organizzazioni di categoria di dare l'immediata e massima pubblicità al contenuto del presente provvedimento.

Macerata, li 29/01/2010

per IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Stefano di Pietro
(firma all'originale)

MM/deroga2010bis